



**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

**INDICE**

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*.....

Articolo 2 - *Oggetto della definizione agevolata*.....

Articolo 3 - *Soggetti interessati e soggetti esclusi*.....

**TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE**

Articolo 4 - *Istanza di adesione alla definizione agevolata*.....

Articolo 5 - *Definizione agevolata delle liti pendenti*.....

Articolo 6 - *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*.....

Articolo 7 - *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*.....

Articolo 8 - *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*.....

Articolo 9 - *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*.....

Articolo 10 - *Procedure cautelative ed esecutive in corso*.....

**TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 11 - *Pubblicità*.....

Articolo 12 - *Norme finali*.....

Articolo 13 - *Entrata in Vigore*.....

RITORNO SU DELIBERA n 3 DEL 31-01-2017  
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO CON DELIBERA  
 DI C.C. n 13 DEL 14-04-2017



# Città di Benevento

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Restano escluse dalla definizione come da previsione normativa:

1) Rette scolastiche;

2) Mense;

3. Trasporti;

4. Altri tributi minori.

3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

### Articolo 2 - *Oggetto della definizione agevolata*

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi (*esclusi quelli di mora*);

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Restano escluse dalla definizione, oltre a quanto stabilito dall'art. 6, comma 10 del D.L. 193/2006 come modificati dalla L. 225/2016:

– Rette scolastiche;



# Città di Benevento

- *Mense;*
- *Trasporti;*
- *Altri tributi minori.*

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 3 – Soggetti interessati e soggetti esclusi**

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 02/05/2017
- b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

## **TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE**

### **Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario apposita istanza entro il **26 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 2. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate *di pari importo*, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**.



# Città di Benevento

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale l'apposita modulistica.

## **Articolo 5 – Definizione agevolata delle liti pendenti**

1. *Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze non definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.*

2. *L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.*

## **Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune, o il concessionario, comunica il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivandone il provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, o il concessionario, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'accoglimento dell'istanza, nonché l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.



# Città di Benevento

*4. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari ad Euro 50,00, da corrispondere all'ente.*

## **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario. Le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

## **Articolo 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.



# Città di Benevento

## **Articolo 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 11 - Pubblicità**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

### **Articolo 12 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

### **Articolo 13 - Entrata in Vigore**

1. Il presente regolamento viene approvato rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza.

Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'organo Straordinario di Liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso.



# Città di Benevento

## **Articolo 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 11 - Pubblicità**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

### **Articolo 12 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

### **Articolo 13 - Entrata in Vigore**

1. Il presente regolamento viene approvato rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza.